



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **697**

Prot. n. 07/11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 33, legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 - Modifica dell'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2296 del 3 novembre 2006, e s.m.. Criteri per la concessione dell'indennizzo dei danni arrecati dai predatori selvatici nonché dei contributi per iniziative atte a prevenire i danni causati dall'orso bruno.

Il giorno **08 Aprile 2011** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 2296 dd. 3 novembre 2006 la Giunta provinciale, in attuazione dell'articolo 33, comma 2 bis della LP n. 24/91, ha riformulato da ultimo la disciplina inerente gli indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica, estendendo per il solo orso bruno la gamma dei beni indennizzabili e formulando così due distinte fattispecie, una generica per i predatori selvatici, che rimane circoscritta esclusivamente ai danni "alle colture agricole, al patrimonio forestale, zootecnico ed apiario", ed una specifica per l'orso bruno, che prevede indennizzi anche in caso di altri tipi di danni materiali, danni da sinistro stradale e danni fisici alle persone.

Analizzando l'attività amministrativa successiva all'adozione della deliberazione di cui sopra in relazione ai danni provocati dall'orso bruno e da altri predatori selvatici, ed avuto riguardo a quanto emerso dal confronto con le categorie economiche maggiormente esposte ai danni da orso, sono stati evidenziati alcuni aspetti della relativa disciplina ai quali è possibile apportare dei miglioramenti.

In particolare si ritiene possibile ed opportuno apportare un ulteriore affinamento ai criteri vigenti per la gestione degli indennizzi e la prevenzione dei danni da orso bruno, al fine di rendere ancora più aderente alle richieste degli interessati il calcolo dei costi da indennizzare o di quelli da sostenere per l'apprestamento delle opere di prevenzione. A questo scopo è stato certamente utile il confronto con le categorie maggiormente esposte ai danni provocati dall'orso bruno, nonché i pareri di natura tecnica acquisiti da professionisti esperti del settore.

Si tratta in sostanza di un ulteriore miglioramento della disciplina relativa all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni, che segue quelli già realizzati sin dalla fine degli anni '70 quando venne per la prima volta approvata la normativa a protezione dell'orso bruno.

In particolare si afferma la indennizzabilità dei danni arrecati al patrimonio agricolo dall'orso bruno e si procede a modificare i criteri di quantificazione del danno, che in precedenza facevano riferimento esclusivamente valore del bene danneggiato.

Con l'attuale provvedimento si riconosce infatti che, in aggiunta al danno principale costituito dalla perdita di un bene, i danneggiati subiscono talvolta ulteriori perdite e disagi, (alcuni esempi sono le spese di riparazione delle strutture, spese di trasporto, spese di installazione, smaltimento carcasse di animali predati, minori produzioni) per i quali nel passato non è stato corrisposto alcun ristoro.

Si ritiene oggi opportuno, avuto riguardo alle valutazioni tecniche operate direttamente ed a quelle acquisite da tecnici del settore, e alla luce dell'esperienza maturata, prendere in considerazione anche tali eventi dannosi, corrispondendo per gli stessi un ristoro pecuniario individuato in misura forfetaria. L'indennizzo forfetario concerne esclusivamente l'orso bruno, il lupo e la lince. Ciò in quanto tali danni, per così dire accessori, sarebbero difficilmente documentabili secondo le normali prassi amministrative.

In particolare per i danni al patrimonio zootecnico, escluso il patrimonio avicolo/cunicolo, la quantificazione del danno è operata facendo riferimento al valore di mercato del capo aumentato, nel caso in cui il bestiame predato risulti gravido, del 30%. Inoltre è corrisposta una maggiorazione del 10% a titolo di indennizzo forfetario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale;

Per i danni al patrimonio avicolo/cunicolo la quantificazione del danno è operata facendo riferimento al valore di mercato del capo. In aggiunta è corrisposta una maggiorazione del 25% a titolo di indennizzo forfettario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale;

Per i danni arrecati al patrimonio apistico e ad altri beni materiali la quantificazione del danno è operata con riferimento al valore di mercato del bene danneggiato.

Qualora la sostituzione del bene danneggiato comporti anche la realizzazione di opere, la quantificazione del danno è operata con riferimento al valore di mercato dei materiali necessari al ripristino maggiorato del 25% a titolo di indennizzo forfettario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale.

I danni arrecati al patrimonio agricolo sono quantificati con riferimento al valore di mercato del bene danneggiato e con una maggiorazione del 10% a titolo di indennizzo forfettario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale.

Inoltre, nel caso di danni arrecati al patrimonio apistico, è riconosciuto il danno, stimato in base al valore di mercato del miele, conseguente la minore produzione dello stesso, come di seguito quantificata:

- 5 kg di miele per arnia quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di aprile;
- 10 kg di miele per arnia quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di maggio;
- 15 kg di miele per arnia quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di giugno.

Va sottolineato che la presenza, pur sporadica al momento, del lupo e della lince nei nostri territori, suggerisce di inserire anche queste specie (particolarmente protette a livello comunitario e nazionale) nella tipologia di animali selvatici per le quali è previsto un indennizzo del 100% del danno, anziché quello generico del 70% attualmente in vigore; al fine di equiparare la disciplina dell'indennizzo dei danni provocati da queste specie a quella prevista per l'orso si prevede inoltre che i relativi danni vengano indennizzati anche per valori inferiori ai 200 Euro. Ancora, per le specie suddette si ritiene opportuno estendere alle stesse la disciplina vigente relativa alla prevenzione dei danni causati dall'orso bruno, che per tutti gli altri aspetti rimane sostanzialmente invariata.

Infine si ritiene opportuno che la nuova disciplina dell'indennizzo e della prevenzione dei danni si applichi retroattivamente alle domande presentate dal 1 gennaio 2011, posto che le modifiche proposte sono migliorative per i beneficiari.

Con la presente proposta di deliberazione, tenendo conto di quanto sopra rilevato, si intendono quindi apportare i correttivi alla vigente disciplina degli indennizzi causati dall'orso bruno e dai predatori selvatici, modificando l'allegato alla deliberazione n. 2296/2006, come di seguito evidenziato nel dispositivo del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale n. 24 /1991 e s.m., ed in particolare l'articolo 33 come modificato con L.P. n. 20/2005;
- vista la propria deliberazione n. 2296 di data 3 novembre 2006, come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 719 di data aprile 2010;
- vista la relazione tecnica di data 24 marzo 2011;
- considerato che in virtù dell'urgenza di adottare il presente atto i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 40 di data 22 gennaio 2010 saranno acquisiti successivamente, come previsto dal punto 6 dell'allegato alla delibera stessa;
- a voti unanimi espressi a norma di legge,

DELIBERA

1)di approvare le seguenti modifiche all' allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 2296 di data 3 novembre 2006, come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 719 di data 9 aprile 2010;

- nel Capo I, all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole "danni causati dall'Orso bruno, " sono inserite le parole "dal lupo e dalla lince";
- nel Capo II:
 - all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "agli apiari" sono aggiunte le parole"ed al patrimonio agricolo";
 - all'articolo 4, comma 8 dopo le parole "documentazione fiscale relativa alle spese sostenute" sono aggiunte le parole ", nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il regime Iva cui il richiedente è soggetto."
- nel Capo II l'articolo 5 è interamente sostituito dal seguente:

Art. 5

Modalità e criteri per la concessione degli indennizzi

1.L'entità del danno è quantificata con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica, in base ai seguenti criteri:

- per i danni al patrimonio zootecnico, escluso il patrimonio avicolo/cunicolo la quantificazione del danno è operata con riferimento al valore di mercato del capo. Nel caso in cui il bestiame preda risulti gravido il relativo valore è aumentato del 30%. E' altresì corrisposta una maggiorazione del 10% a titolo di ristoro forfettario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale;
- per i danni al patrimonio avicolo/cunicolo la quantificazione del danno è operata con riferimento al valore di mercato del capo. E' altresì corrisposta una

maggiorazione del 25% a titolo di indennizzo forfettario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale;

- per i danni arrecati al patrimonio apistico e ad altri beni materiali la quantificazione del danno è operata con riferimento al valore di mercato del bene danneggiato;

- qualora la sostituzione del bene danneggiato comporti anche la realizzazione di opere, la quantificazione del danno è operata con riferimento al valore di mercato dei materiali necessari al ripristino, maggiorato del 25% a titolo di indennizzo forfettario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale;

- per i danni arrecati al patrimonio agricolo la quantificazione del danno è operata con riferimento al valore di mercato del bene danneggiato. E' altresì corrisposta una maggiorazione del 10% a titolo di indennizzo forfettario dei danni e disagi accessori connessi al danno principale;

- nel caso di danni arrecati al patrimonio apistico, oltre all'indennizzo dei beni danneggiati, è riconosciuto il danno, stimato sulla base del valore di mercato del miele, conseguente la minore produzione dello stesso, come di seguito quantificata:

- 5 kg di miele per arnia quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di aprile;

- 10 kg di miele per arnia quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di maggio;

- 15 kg di miele per arnia quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di giugno;

- qualora si siano sostenute spese veterinarie si fa riferimento alla documentazione fiscale relativa alle spese sostenute prodotta all'atto della domanda: in tal caso, qualora il richiedente sia in possesso di partita IVA l'imposta sul valore aggiunto sulla spesa sostenuta non è riconoscibile se da lui detraibile ;

2. Non sono indennizzabili i danni la cui entità, quantificata con le modalità di cui al comma precedente, abbia un valore inferiore a Euro 200, se causati da predatori selvatici diversi dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince.

3. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica, con la determinazione di cui al comma 1, nel caso di danni causati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince concede l'indennizzo nella misura del 100% del danno stimato ai sensi del comma 1. Per i danni causati da predatori selvatici diversi dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince l'indennizzo è concesso nella misura del 70% del danno stimato ai sensi del comma 1. In tal caso non sono riconosciute le maggiorazioni forfettarie.”;

-nel Capo V:

- nella rubrica dopo le parole “danni da orso bruno” sono aggiunte le parole “, lupo e lince”;

- nell'articolo 13, comma 1, dopo le parole “dall'orso bruno” sono inserite le parole “, dal lupo e dalla lince”;

- nel medesimo comma 1 le parole “dal plantigrado” sono sostituite con le seguenti “dagli stessi”;

- nell’articolo 14, comma 1, dopo le parole “dall’orso bruno” sono inserite le parole “, dal lupo e dalla lince.”;

nell’articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente :

- “1 bis Le domande sono finanziate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi. Le domande non finanziate saranno riconsiderate l’anno successivo, con priorità sulle altre, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

nell’articolo 15 comma 3 dopo le parole “dall’orso bruno” sono inserite le parole “, dal lupo e dalla lince”.

2) di disporre che le modifiche apportate con il presente provvedimento all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2296/2006 trovano applicazione con riferimento alle domande presentate dal 1 gennaio 2011;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

MLA